



Allegato A)

**REGOLAMENTO DI
PROCEDURA
DELL'ORGANISMO DI
MEDIAZIONE "A. C.
JEMOLO"
(Approvato con Decreto
Commissariale n. 23 del
1° agosto 2024)**



CAPO I
ORGANISMO DI MEDIAZIONE “A.C. JEMOLO”

Art. 1
(Definizioni)

Nel presente Regolamento si intendono per:

- a. **“Organismo di Mediazione”**: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e s.m.i.;
- b. **“Registro”**: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. 28/2010 e s.m.i. e del D.M. 150/2023;
- c. **“Mediatore”**: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- d. **“Mediazione”**: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
- e. **“Mediazione obbligatoria”**: si verifica in tutti i casi in cui chi ha interesse è obbligato a rivolgersi ad un Organismo di mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili e nei casi in cui la controversia abbia ad oggetto le materie elencate all'art 5 comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i per le quali è stata prevista la mediazione obbligatoria per legge. In questo caso, l'avvio del procedimento di mediazione per la conciliazione obbligatoria della controversia è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- f. **“Mediazione facoltativa”**: si verifica quando, su base volontaria, chi ha interesse si rivolge ad un Organismo di mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili. (art. 2 D.lgs. n.28/2010 e s.m.i).
- g. **“Mediazione delegata o demandata dal Giudice”**: ai sensi dell'art 5- quater del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i si verifica quando il Giudice, nel corso del processo, ne riscontra l'opportunità e invita le parti al tentativo di conciliazione obbligatoria, rinviando le stesse parti ad attivare la procedura di mediazione presso un Organismo di mediazione affinché addivengano a una possibile soluzione condivisa per mezzo di un accordo anziché giungere a una decisione per sentenza.
- h. **“Conciliazione”**: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- i. **“Parti”**: termine che indica la posizione, attiva o passiva, che si assume nel rapporto giuridico. Ciascuna parte può essere composta da uno o più soggetti.
- j. **“Istante”** o **“Parte istante”**: la parte che intende avviare un procedimento di mediazione relativo ad una controversia;
- k. **“Controparte”** o **“parte chiamata”**: la parte che viene chiamata dall'Istante al fine di raggiungere un accordo relativo alla controversia che si intende dirimere.
- l. **“Sede operativa”**: la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;



- m. **“Regolamento di procedura”**: l'atto, adottato dall'Organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
- n. **“Sito internet”**: la sezione del sito dell'Istituto A. C. Jemolo dedicata all'Organismo di Mediazione.
- o. **“Codice etico”**: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
- p. **“Indennità”**: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dall'Organismo, comprendente le spese di avvio, le spese di mediazione, e le spese vive;
- q. **“Responsabile dell'organismo”**: il soggetto che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo (D.lgs. n.28/2010 e s.m.i);
- r. **“Patrocinio a spese dello stato”**: nel procedimento di mediazione spetta, alla parte non abbiente, l'assistenza dell'avvocato a spese dello Stato.

Art.2

(Oggetto della disciplina del Regolamento)

1. Il presente regolamento contiene l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi nonché le indicazioni di cui al D.M. n. 150/2023.
2. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi gestite dall'Organismo di mediazione “A. C. Jemolo” (di seguito Organismo), che le parti intendano risolvere bonariamente in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale, ovvero di propria iniziativa.
3. L'Organismo svolge attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali vertente sia sui diritti disponibili, sia per quanto attiene alle materie per le quali il ricorso alla procedura della mediazione è facoltativa, sia per le materie per le quali la procedura della mediazione è obbligatoria ai sensi della disposizione dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i..
4. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.lgs. n. 149/2022.
5. L'Organismo ha la sua sede legale ed operativa principale in Roma in Viale Giulio Cesare n. 31 e sedi operative provinciali in Frosinone, Viale Giuseppe Mazzini, 133 e Viterbo, Via S. Maria in Gradi, 4.
6. La mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della giustizia.
7. L'organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. t), del D.M. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
8. L'Organismo ha la competenza territoriale nel circondario del Tribunale competente a decidere la controversia di cui trattasi. La competenza dell'Organismo è, comunque, derogabile su accordo delle parti.
9. L'eventuale incompetenza territoriale può essere rilevata, in prima istanza, direttamente dal Responsabile dell'Organismo all'atto della presentazione della domanda o nella verifica successiva in fase di registrazione della stessa, ovvero dal mediatore al primo incontro nel



quale dovranno preliminarmente essere verificate tutte le condizioni di procedibilità dell'istanza secondo i criteri e le disposizioni di legge.

10. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo in relazione a controversie nazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 28/2010 e s.m.i.. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
11. In caso di sopravvenuta deroga ai criteri di nomina del Mediatore o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso verranno portati a conclusione. Qualora la motivazione di cancellazione impedisca il proseguo dell'incarico da parte del Mediatore incaricato, verrà nominato un sostituto.

CAPO II **DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

Art. 3 *(Avvio della mediazione)*

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio on line, per posta ordinaria o presso l'Organismo nella propria sede principale o provinciale, purché territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, salvo deroghe su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, terzo periodo del D.lgs. 28/2010 e s.m.i..
2. Qualora l'Istanza venga presentata in forma libera deve indicare:
 - a) il nome dell'organismo di mediazione;
 - b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c) l'oggetto e le ragioni della pretesa;
 - d) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'art. 29 del d.m. n. 150/2023.
3. L'istanza di mediazione verrà accettata a seguito della compilazione dell'apposita sezione della piattaforma di gestione delle mediazioni in uso da parte dell'Organismo ovvero nel rispetto della forma libera di cui al punto 2) del presente articolo; qualora si trattasse di mediazione demandata (ex art. 5 *quater* D.lgs. 28/2010 e s.m.i.), dovrà essere prodotta anche copia del provvedimento del giudice. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'Organismo un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 28/2010 e s. m. i., oltre alle spese vive, salvo il caso di fruizione del gratuito patrocinio documentato. La parte che ha diritto al patrocinio gratuito, ai sensi del D.lgs. 28/2010, dovrà depositare la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.
4. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022;



5. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può svolgere uno o più incontri da remoto.
6. Al momento della presentazione della domanda di mediazione e/o in un momento successivo, nel quale le parti depositino documentazione presso l'Organismo, le stesse dovranno dichiarare se la documentazione depositata potrà essere messa in visione a controparte o se si intenderà riservata al mediatore.
7. Il deposito dell'istanza di mediazione costituisce accettazione del presente regolamento.
8. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
9. La Mediazione, se obbligatoria, ha una durata non superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine concordato. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1 del d. lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.
10. Una volta ricevuta l'istanza, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda (il deposito della domanda corrisponde alla data e all'ora del protocollo), salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro ed ogni altra informazione utile, sono comunicate alle parti, a cura dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
11. Dal momento in cui la comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.lgs. 28/2010, perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può, a tal fine, comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'Organismo di procedere ai sensi del comma 1 dell'art. 8 D. lgs. 28/2010.
12. Le comunicazioni tra tutte le parti, successivamente all'instaurazione della procedura, potranno avvenire con modalità telematiche.
13. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del D.M. 150/2023.

Art. 4

(Nomina del mediatore)

1. L'Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nel proprio elenco. In ogni caso non possono assumere l'incarico di mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile.
2. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo stabilisce criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il



Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna professionalità, del grado di competenza specifica in materia di mediazione (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

3. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione), l'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, avverrà valutando la specifica area di competenza professionale del mediatore e sarà scelto quello ritenuto dal responsabile dell'Organismo maggiormente idoneo, mantenendo comunque il criterio della turnazione in caso siano presenti più mediatori con eguali competenze.
4. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, sarà seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori.
5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
6. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo ma ciò dovrà essere comunicato al momento del deposito dell'istanza e comunque non oltre la data di assegnazione del mediatore da parte del Responsabile dell'Organismo. In difetto di indicazione o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà secondo i criteri di assegnazione degli affari, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione. In ogni caso, l'indicazione del mediatore effettuata da una singola parte non verrà presa in considerazione dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 5

(Adesione alla mediazione)

1. La parte chiamata aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro tre giorni prima della data fissata per il primo incontro e comunque non oltre tale data.
2. L'adesione alla mediazione è in forma libera e può intervenire tramite dichiarazione scritta a mezzo PEC, anche utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.
3. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, contiene:
 - a) i dati identificativi della parte, con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni;
 - b) l'eventuale descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande ulteriori di parte aderente;
 - c) l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
 - d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza, ove previsto o presente;
 - e) l'eventuale individuazione del terzo cui si chiede vada estesa la mediazione, con l'indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l'invio dell'invito in mediazione;
 - f) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria/certificata al quale inviare il link del collegamento, per



- il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- g) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;
 - h) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento, ove previsto o presente.
4. Alla dichiarazione di adesione vanno allegate, per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.
 5. L'adesione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo con qualsiasi mezzo idoneo alla ricezione, preferibilmente a mezzo PEC. L'adesione al procedimento costituisce accettazione del regolamento e delle indennità meglio specificate negli articoli successivi del presente regolamento.
 6. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
 7. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
 8. Nei casi di cui al punto che precede, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Art. 6

(Luogo e modalità della mediazione: telematica e in presenza)

1. La Mediazione si svolge in modalità prevalentemente telematica, ai sensi dell'art. 8 bis del D.lgs. 28/2010 e s.m.i
2. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
3. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
4. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:
 - a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione.
 - b) con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;



- c) la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
 - d) durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
 - e) tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
 - f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola;
 - g) eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l’inoltro telematico al mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria a mezzo PEC;
 - h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all’area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall’Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l’Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;
 - i) al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “stanze virtuali”;
 - l) all’incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti, tirocinanti ed eventuali esperti nominati a norma dell’art. 8, comma 7 del D. lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all’assunzione dell’impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;
 - m) qualora nel corso dell’incontro si verifichi un’interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l’incontro, il mediatore, verificata l’impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l’incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l’ora del nuovo incontro.
- 5.** A conclusione della mediazione il mediatore – nel caso di mediazione telematica - forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
- 6.** Tutti i partecipanti, immediatamente e in successione tra loro, sottoscrivono il verbale mediante firma olografa se in presenza oppure firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni



apposte come sopra, il mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo a mezzo PEC.

7. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
8. La Mediazione si svolge, se richiesta e accordata la presenza, nelle sedi dell'Organismo, precedentemente comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. L'Organismo si avvale esclusivamente delle strutture, del personale e dei mediatori del proprio Organismo, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del presente Regolamento. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato, salvo quanto previsto dalla legge.
9. La parte, in presenza di giustificati motivi, può delegare un terzo, munito dei necessari poteri formali e sostanziali, a partecipare al procedimento in sua vece e a concludere l'eventuale accordo.
10. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del mediatore.
11. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

Art. 7 ***(Obblighi di riservatezza)***

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipi al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altre autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.



Art. 8

(Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore)

1. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità (allegato 1), con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori contenente le seguenti dichiarazioni:
 - di non essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
 - di non avere in corso ovvero avere avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
 - che non intratterrà rapporti professionali con una delle parti prima della decorrenza di almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
2. In casi eccezionali, il Responsabile dell'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, il mediatore deve comunicare al Responsabile dell'Organismo qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque ogni altro caso di oggettivo impedimento. Il Responsabile dell'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Le parti possono concordemente e in ogni momento chiedere la sostituzione del mediatore tra quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo, qualora se ravvisassero l'opportunità per giustificati motivi.
5. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

Art. 9

(Svolgimento della procedura di mediazione e poteri del mediatore)

1. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o telematicamente o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
2. Durante il primo incontro il mediatore, disponibile per una durata non inferiore a due ore, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura, nonché i vantaggi della medesima procedura con particolare riferimento ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. 28/2010 e li avverte delle conseguenze di natura processuale e di cui all'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010. Il mediatore, sempre nel primo incontro, prosegue con l'apertura immediata della discussione nel merito e la durata dello stesso può essere estesa nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
3. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.



4. Le parti, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
5. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida ed efficace soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e/o separati con le parti.
6. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1, e nei casi di cui all'art. 5-quater del D.lgs. 28/2010 e s.m.i., il Mediatore potrà svolgere l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione e/o partecipazione della parte chiamata in mediazione e - all'esito dello stesso - redigerà verbale di mancata partecipazione e/o adesione della medesima parte chiamata, redatto dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.lgs. 28/2010 e s.m.i..
7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e, ciascuna parte, ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
8. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti nell'ambito delle sessioni separate devono essere ritenuti riservati.
9. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
10. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
11. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Mediatore può avvalersi, ai sensi dell'art. 8 c. 4 D.lgs 28/2010 e s.m.i., di un consulente tecnico facendo espressa richiesta alle parti che - anche attraverso i loro avvocati - congiuntamente individueranno l'esperto iscritto negli albi dei consulenti presso il tribunale. Una volta individuato il consulente le parti - anche attraverso i loro avvocati - si onerano di invitarlo a presentarsi all'incontro di mediazione precedentemente concordato per formalizzare nel verbale di mediazione l'avvenuta nomina. Nell'ambito del predetto incontro verranno stabiliti i dettagli della consulenza ed il Mediatore farà firmare all'esperto la dichiarazione di riservatezza. Il compenso dovuto per le eventuali consulenze, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente verrà concordato tra le parti della mediazione e l'esperto in sede di formalizzazione della nomina. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del D. Lgs. n.28/2010 e s.m.i..
12. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.



13. Al fine di uniformare la redazione stilistica del verbale di mediazione e di evitare omissioni che porterebbero alla rilevazione di responsabilità da parte dell'Organismo stesso, il Mediatore nella redazione del verbale potrà utilizzare i format predisposti dall'Organismo.
14. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Il mediatore, in accordo con le parti, può rinviare la prosecuzione della discussione ad uno o più incontri successivi al primo per i quali saranno dovute – in egual misura - ulteriori spese da entrambe le parti, così come meglio esplicitato nel successivo art. 12 del presente regolamento.

Art. 10

(Presenza delle parti e loro rappresentanza)

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
2. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi, debitamente giustificati.
3. In caso di Mediazione obbligatoria e/o disposta dal giudice, ai sensi dell'art 5 comma 1 e comma 2 del D.lgs. 28/2010 e s.m.i., le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato dal primo incontro fino al termine della procedura.
4. In caso di Mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 28/2010 e s.m.i.

Art. 11

(Conclusione della mediazione)

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo che ne è parte integrante.
2. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
3. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.



4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale nativo in caso di mediazione telematica. Nel caso di mediazione in presenza, è redatto in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a quello per il deposito presso l'Organismo.
6. Il rilascio del verbale, unitamente all'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'Organismo, ovvero la copia dello stesso, è subordinato al pagamento di tutte le indennità previste oltre alle spese vive.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo del loro adempimento.
8. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs 28/2010 e s.m.i..
9. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
10. Al termine di ogni procedura di mediazione il Mediatore consegna a ciascuna parte la scheda di valutazione del servizio predisposta dall'Organismo che dovrà essere compilata da ciascuna parte e allegata al verbale di mediazione. La scheda di valutazione sarà inserita nel fascicolo della mediazione.
11. Successivamente alla conclusione della procedura, ove sia stato richiesto dalle parti, il Responsabile dell'Organismo procede al rilascio delle copie/originali del verbale di chiusura a fronte del pagamento delle spese di mediazione, secondo gli importi previsti dalle tabelle approvate con determinazione dirigenziale da parte dell'Organismo di Mediazione.
12. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
13. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
14. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione



per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

15. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
16. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Art. 12

(Indennità della mediazione)

1. Le indennità dovute, determinate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 150/2023, sono predisposte dall'Organismo e pubblicate sul sito www.jemolo.it.
2. Nel caso in cui, nella procedura di mediazione ed al fine della conclusione di un accordo, fosse necessaria la presenza di un Notaio in sede, sarà onere delle parti della mediazione individuare il professionista ed invitarlo all'incontro di mediazione conclusivo. Il compenso rimane a carico delle parti e le modalità di pagamento della parcella, verranno concordate tra le parti della mediazione ed il professionista secondo le tariffe professionali, se esistenti.
3. L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio, le spese vive e quelle di mediazione (I incontro, successivo al I incontro), in vigore al momento della presentazione della domanda di mediazione. Al fine del pagamento delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interesse, si considerano come una sola parte.
4. L'indennità di mediazione deve essere corrisposta da ciascuna parte della mediazione in egual misura e per intero prima del rilascio del verbale di conclusione della procedura di cui all'art.11 del D.lgs. 28/2010 e s.m.i.
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2 del d.lgs. n.28/2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, regolamentato dal capo II-Bis del d.lgs. n. 28/2010.

Art. 13

(Criteri di determinazione dell'indennità di mediazione)

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di Mediazione un importo a titolo di indennità', oltre alle spese vive. L'indennità' comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 3 e 4.
2. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la



sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.

3. Sono dovuti e versati, a titolo di spese di avvio, i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato
4. Sono dovuti, a titolo di spese di mediazione, i seguenti importi:
 - € 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
 - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
5. Gli importi di cui ai punti 3 e 4 debbono essere versati al momento del deposito dell'istanza di mediazione dalla parte istante e, al momento dell'adesione al primo incontro dalla parte chiamata.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 3 e 4.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità della tabella "Allegato A" del D.M. 150/2023,
8. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità della tabella "Allegato A" del D.M. 150/2023,

Art. 14

(Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione)

1. Ai sensi dell'Art. 29 del D.M 150/23, la domanda di mediazione deve contenere il valore della lite, in conformità ai criteri previsti dagli artt. 10 e 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore ed il grado di indeterminabilità (basso, medio, alto).
2. L'atto di adesione di parte chiamata introduce una ulteriore domanda, ne indica il valore ai sensi del punto 1 del presente articolo.
3. Quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento di mediazione, il valore della lite -su indicazione concorde delle parti- può essere rideterminato e verbalizzato dal mediatore incaricato.
4. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste di cui al punto 1 o le parti non concordano sul valore della controversia o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal punto 1, il valore della lite è determinato dall'Organismo che ne dà comunicazione alle parti.
5. Per quanto non indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'Art. 29 D.M. 150/2023.

Art. 15

(Responsabilità delle parti)

È di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti



all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;

- la richiesta di riservare al solo mediatore i documenti depositati;
 - la presentazione della documentazione relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
 - la presentazione della documentazione relativa alla mediazione delegata;
 - le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
 - l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - la determinazione del valore della controversia, salvo quanto disposto dall'art. precedente, commi 3 e 4;
 - la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, la non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

CAPO III **COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Art. 16 ***(Il Responsabile dell'Organismo - Compiti)***

1. Il Responsabile dell'Organismo, individuato ai sensi dell'art. 43 del D.M. 150/2023, è la persona fisica cui sono attribuiti, con atto interno dell'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" (di seguito Istituto), i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente. Svolge i compiti di cui al presente articolo e vigila sulla organizzazione dell'attività del servizio di mediazione e su tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, con la collaborazione del personale della Segreteria dell'Organismo.
2. Il Responsabile dell'Organismo, nella sua attività di vigilanza e al fine del miglioramento continuo e costante del livello qualitativo dell'Organismo a garanzia di affidabilità delle attività dello stesso, può svolgere personalmente il monitoraggio sulle attività dei mediatori.
3. Il Responsabile dell'Organismo ("Responsabile") ha i seguenti compiti:
 - a) redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei mediatori;
 - b) tenere il Registro degli affari di mediazione, coadiuvato dalla segreteria, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito;
 - c) designare, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, un Mediatore - tenuto conto dei criteri di nomina stabiliti dall' art. 4 del presente regolamento e delle eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interesse a norma dell'art. 21 D.M. 150/2023 e s.m.i. - e fissare il primo incontro tra le parti non prima di venti



giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa indicazione delle parti, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 28/2010 e s. m. i. La domanda si dà per depositata nel momento in cui viene protocollata dalla sede principale o dalle sedi provinciali dell'Organismo.

- d) comunicare, a cura della segreteria dell'Organismo, all'altra parte e con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la domanda e la data del primo incontro di mediazione al recapito indicato dalla parte istante nella domanda di mediazione.
- e) esaminare le richieste di mediazione con facoltà di non accettarle per giustificati motivi;
- f) vigilare sul rispetto, da parte del mediatore, degli obblighi previsti all'art. 14 del D.lgs. n. 28/2010 e di quelli previsti dal presente Regolamento, dal Codice Etico.
- g) ove ritenga opportuno, a seguito delle attività di monitoraggio e/o di segnalazioni negative ricevute su uno o più mediatori iscritti, può riservarsi di prevedere percorsi formativi straordinari, anche obbligatori, al fine della permanenza del mediatore nell'elenco dell'Organismo, il tutto con riferimento al miglioramento continuo e costante del livello qualitativo dell'Organismo a garanzia di affidabilità e delle attività dello stesso;
- h) provvedere, in caso di legittimo grave impedimento del mediatore a svolgere le proprie funzioni, a sostituire il medesimo con altro mediatore dandone avviso alle parti, a cura della segreteria, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
- i) provvedere, in caso di mancanze da parte del mediatore e/o a seguito di valutazioni negative e/o di non assolvimento agli obblighi di formazione previsti dal D.M. 150/2023 e s.m.i., alla cancellazione dello stesso dall'Elenco dei mediatori;
- j) provvedere, in caso di esplicita richiesta scritta da parte del mediatore interessato, alla deroga del criterio di nomina del mediatore di cui all'Art. 4 del presente Regolamento;
- k) provvedere al controllo della regolarità formale di tutte le incombenze relative alla procedura di mediazione ed ai verbali stilati dal Mediatore designato;
- l) trasmettere il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- m) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato o indeterminabile;
- n) rilasciare, alle parti che ne facciano richiesta e che abbiano assolto agli obblighi di pagamento della procedura, il verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 28/2010 e s. m. i.;
- o) rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, gli atti dalla stessa depositati presso l'Organismo previo pagamento dei correlati diritti di segreteria;
- p) provvedere agli obblighi di cui all'art. 16 comma 6 e 7 D.M. 150/2023 con riguardo – in particolare – agli obblighi di comunicazione al Ministero della Giustizia dei dati statistici relativi all'attività della mediazione svolta, alla fine di ogni trimestre e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso;
- q) procedere agli accertamenti ed adempimenti previsti dal presente Regolamento;
- r) verificare che i mediatori impiegati nelle pubbliche amministrazioni, facciano pervenire l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di mediatore entro 10 gg. dalla comunicazione di nomina da parte dell'Organismo. Trascorsi 10 gg. il Responsabile dell'Organismo provvederà a nominare un altro mediatore, onde evitare di incorrere in responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 28/2010 e s.m.i.



Art. 17

(La Segreteria Organizzativa – Compiti)

1. La Segreteria organizzativa dell'Organismo (di seguito Segreteria) è composta dal personale assegnato all'Istituto che fa capo al Responsabile dell'Organismo. Tutto il personale appartenente al servizio di Segreteria deve essere imparziale e non svolgere attività di consulenza sul merito delle controversie. La Segreteria predispone un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, che contiene le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito, l'eventuale proposta formulata dal mediatore ai sensi dell'art. 11 co. 1 e 2 del D.lgs. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta e i verbali completi di data.
2. La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e l'annota nell'apposito registro, predisponendo altresì un singolo fascicolo per ogni procedimento di mediazione.
3. La Segreteria verifica l'avvenuto pagamento delle spese dovute dalle parti della mediazione, sia all'avvio del procedimento che a conclusione dello stesso.
4. La Segreteria invia la notifica del primo incontro di mediazione a mezzo PEC e/o raccomandata A/R indicando il mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro anche telematico, allegando alla stessa l'istanza depositata.
5. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione già depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 4 che precede.
6. Nel rispetto dell'art.47 comma 6 del D.M. n. 150/2023 e a semplice richiesta delle parti che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti del procedimento e ai documenti depositati dalle parti anche nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti riferito ai documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante.
7. La Segreteria rilascia i verbali di mediazione, alla conclusione del procedimento e previo pagamento del contributo di legge dovuto dalle parti. Le verifiche sulla regolarità dei pagamenti sono compiute dalla Segreteria e coadiuvate dall'Ufficio Amministrativo.
8. In ogni caso il file nativo nel caso di mediazione telematica, oppure un originale del verbale cartaceo nel caso di Mediazione in presenza, resta depositato presso la Segreteria dell'Organismo all'interno del fascicolo di mediazione cartaceo o del fascicolo telematico. La Segreteria è tenuta a conservarlo per almeno tre anni per gli usi consentiti dalla legge.
9. La Segreteria svolge verifiche istruttorie sull'accertamento delle somme in ingresso dovute dalle parti delle mediazioni e sugli impegni delle somme in uscita per i compensi dei mediatori.
10. Il personale della segreteria può coadiuvare gli incontri di mediazione partecipando alle sedute in videoconferenza, pur non avendo alcun ruolo attivo negli stessi.

Art. 18

(I Mediatori)

1. La persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.



2. Il mediatore, quindi, è un soggetto terzo e imparziale che, dopo aver individuato gli interessi in gioco, aiuta le parti a raggiungere un accordo amichevole o formula lui stesso una proposta per la conciliazione.
3. Il Mediatore può svolgere la sua attività solo attraverso l'Organismo di Mediazione presso il quale è iscritto.
4. Durante la sessione di mediazione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto ed ha l'onere di informare le parti riguardo tutti gli ambiti economici o di altra natura relativi alla procedura stessa.
5. Il mediatore, ricevuta la nomina dell'incarico, deve comunicare a mezzo PEC, entro e non oltre cinque giorni, l'eventuale impossibilità. In tal caso l'organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore.
6. Il mediatore, al momento dell'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione di imparzialità e attenersi scrupolosamente al presente Regolamento.
7. Tutti i documenti esibiti dalle parti, attraverso strumenti informatici o in presenza durante gli incontri di mediazione, sono custoditi dal mediatore che ha poi l'onere di trasmetterli alla segreteria per la loro conservazione ed inserimento nel fascicolo della mediazione.

CAPO IV **DELLA COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEI MEDIATORI**

Art. 19 *(Costituzione dell'Elenco dei mediatori)*

1. È costituito l'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione "A. C. Jemolo".
2. Le candidature dei mediatori avvengono attraverso avvisi pubblici predisposti dall'Istituto, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e dagli avvisi medesimi e tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Organismo.
3. L'elenco può raggiungere il numero massimo di 200 mediatori.
4. Comprende i mediatori iscritti sia nella sede centrale di Roma che nelle sedi decentrate di Frosinone e Viterbo. L'elenco è diviso in tre macro-sezioni comprendenti:
 - a. Mediatori avvocati
 - b. Mediatori medici chirurghi e odontoiatri
 - c. Altre professionalità
5. L'elenco è tenuto a cura della Segreteria dell'Organismo ed è consultabile sul sito istituzionale dell'Istituto Jemolo (www.jemolo.it)

Art. 20 *(Modalità di iscrizione all'elenco)*

L'Organismo "A. C. Jemolo", sulla base di quanto disposto all'art. 19, comma 2 del presente Regolamento, provvede alla costituzione dell'elenco dei mediatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 21) del presente Regolamento a norma del D. Lgs n. 28/2010 e del D.M n. 150/2023.

I soggetti sono inseriti nell'elenco con provvedimento amministrativo adottato dall'Organismo, fatta salva la successiva valutazione da parte del Ministero della Giustizia, consentendo ai Mediatori di poter assumere incarichi di natura occasionale.



Art. 21

(Requisiti per l'iscrizione all'elenco)

Possono essere iscritti nell'elenco nelle diverse macro sezioni i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli art. 4, e 5 del D.M. n. 150/2023, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo la procedura prevista per la selezione dei mediatori di cui all'art. 19) del presente Regolamento e la modulistica e le relative appendici ministeriali.

In particolare:

Per i mediatori avvocati:

- a) Avvocato iscritto ad un albo professionale, che non sia sospeso dall'esercizio della professione forense.
- b) Un percorso formativo, ai sensi dell'art. 23, D.M. n. 150/2023, tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia, con evidenza del superamento della prova finale e l'attestazione del tirocinio mediante la partecipazione a non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.
- c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
 - Non avere procedimenti penali pendenti a carico
 - Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
 - Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
 - Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Per i mediatori medici e odontoiatri:

- a) Il titolo di studio di dottore in medicina e chirurgia e/o di dottore in odontoiatria congiuntamente all'iscrizione al collegio professionale di appartenenza.
- b) Un percorso formativo minimo di 80 ore, con evidenza del superamento della prova finale e l'attestazione del tirocinio mediante la partecipazione a non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata (art. 23, D.M. n. 150/2023), tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia. Inoltre, il superamento della prova scritta ed orale, a seguito della partecipazione ad un corso di approfondimento giuridico di almeno 14 ore, così come stabilito dallo stesso art. 23, D.M. n. 150/2023.
- c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
 - Non avere procedimenti penali pendenti a carico
 - Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
 - Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
 - Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Per i mediatori con altre professionalità:

- a) Un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea magistrale a ciclo unico ovvero, in alternativa, un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale con iscrizione ad un ordine o collegio professionale;



- b) Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, un percorso formativo minimo di 80 ore, con evidenza del superamento della prova finale e l'attestazione del tirocinio mediante la partecipazione a non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata (art. 23, D.M. n. 150/2023), tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia.
- c) Per tutti gli altri titoli di studio previsti dal punto A del presente articolo, è inoltre necessario il superamento della prova scritta ed orale a seguito della partecipazione ad un corso di approfondimento giuridico di almeno 14 ore, così come stabilito dallo stesso art. 23, D.M. n. 150/2023.
- d) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
 - Non avere procedimenti penali pendenti a carico
 - Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
 - Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
 - Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Per quanto concerne i mediatori esperti, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, gli stessi dovranno presentare la documentazione attestante la formazione integrativa prevista dall'art 25 del D.M. 150/2023.

I mediatori già iscritti in altri organismi di mediazione, oltre quanto già richiesto nei punti precedenti del presente articolo, dovranno presentare l'attestazione di regolare svolgimento di formazione continua previsto dall'art 24 del D.M. 150/2023.

Tutti i requisiti indicati nel presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti ininterrottamente, pena la cancellazione dall'elenco dei mediatori dell'Organismo.

Non saranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi formativi non formalmente conclusi.

Le iscrizioni all'elenco dei mediatori non potranno essere effettuate nel caso di:

- a) Errata o incompleta compilazione della modulistica secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico di cui all'art. 19) del presente regolamento.

Mancato possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dall'Organismo.

A decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento, con determinazione del Responsabile dell'Organismo, si provvederà ad adottare il nuovo elenco dei mediatori dell'Organismo che fissa, alla medesima data di adozione, la decorrenza di validità dei requisiti previsti nella presentazione della domanda.

Art. 22

(Requisiti per l'affidamento dell'incarico di mediatori)

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori dell'Organismo iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro del Ministero della Giustizia.
2. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno mantenere il possesso di una specifica formazione ed aggiornamento, almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base agli artt. 23, 24, 25 del D.M. 150/2023.



3. In ogni caso, potranno essere nominati solo quei mediatori in regola con tutti i dettami previsti dal presente regolamento, ivi compresa la normativa vigente.

Art. 23

(Applicazione dei criteri di assegnazione dell'istanza al mediatore)

Fermi restando i criteri fissati dall'art. 4) del presente Regolamento l'assegnazione di un'istanza di mediazione ad un mediatore è stabilita nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, sarà seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori.

L'applicazione del criterio di turnazione terrà conto, oltre ai criteri previsti dall'art. 4) del presente Regolamento, anche di eventuali deroghe allo stesso, debitamente documentate.

A tal proposito l'Organismo prevede appositi modelli di raccolta dati per il monitoraggio delle assegnazioni, al fine di garantire la ragionevole applicazione del criterio della turnazione.

Si chiarisce che, nel caso in cui il mediatore sia sostituito antecedentemente al primo incontro di mediazione, non gli sarà conteggiata come assegnata la mediazione e non avrà diritto al contributo di cui all'art. 24) del presente Regolamento che, in tal caso, spetterà al nuovo mediatore incaricato.

Art. 24

(Compenso del mediatore)

1. Il compenso del mediatore verrà corrisposto sulla base degli importi stabiliti per l'incarico da ricoprire, così come previsto da apposite tabelle approvate dall'Organismo.
2. In caso di mediazione congiunta, il compenso del mediatore verrà ridotto del 50% rispetto agli importi stabiliti per ciascun incarico.
3. A ciascun mediatore verrà liquidato il compenso dovuto solo all'esito dell'incasso, da parte dell'Organismo, del saldo (o della parte corrispondente al compenso spettante al mediatore) e delle indennità di mediazione della corrispondente procedura. Trascorso un anno dalla data di chiusura della procedura di Mediazione, nell'ipotesi di insolvenza delle parti e anche in assenza del recupero delle somme da parte dell'Organismo, si procederà comunque alla liquidazione del compenso spettante al mediatore.
4. I compensi ai mediatori verranno erogati trimestralmente, nel caso di comparizioni di tutte le parti della mediazione, ed annualmente nel caso di compenso per mancata partecipazione di una delle parti.

Art. 25

(Obblighi del mediatore)

Tutti i mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo dovranno, **pena la cancellazione dall'elenco dei mediatori** e nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 28 del presente Regolamento, adempiere ai seguenti obblighi:

1. Possedere - in maniera continuativa - i requisiti previsti dalla legge, di cui agli art. 23, 24, 25 del D.M. 150/2023 e dall'art 21) del presente regolamento;
2. Possedere, sempre in maniera continuativa, i seguenti requisiti di onorabilità:
 - Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - Non avere procedimenti penali pendenti a carico;



- Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
3. prendere visione ed accettare il presente Regolamento, ogni altro eventuale successivo regolamento interno ed il Codice Etico dell'Organismo;
 4. attenersi agli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 7 del presente Regolamento;
 5. sottoscrivere prima dell'inizio dell'incontro di mediazione la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità prevista dall'art. 8 del presente Regolamento, ed in ogni caso, deve comunicare immediatamente al Responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
 6. non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti;
 7. deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
 8. le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/ codice deontologico;
 9. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
 10. attenersi agli obblighi relativi alla normativa sulla privacy con sottoscrizione di documenti appositamente predisposti dal Responsabile dell'Organismo;
 11. attenersi ad altri obblighi previsti dalla legge e dai decreti ministeriali e dalla normativa vigente il cui mancato rispetto comporta la cancellazione dal registro/elenco dei mediatori.
- Tutti i mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo dovranno, **a pena di formale richiamo** secondo le modalità indicate dall'art. 28 del presente Regolamento, adempiere ai seguenti obblighi:

1. comunicare con immediatezza qualunque variazione anagrafica o di altra natura rispetto alla documentazione in possesso dell'Organismo, ivi compresa quella depositata al Ministero della Giustizia ai fini dell'iscrizione come mediatore, fatti salvi i casi in cui ciò comporta comunque la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'Organismo;
2. comunicare via PEC all'indirizzo organismojemolo@pec.regione.lazio.it, entro 5 giorni dalla ricezione della lettera di incarico, l'accettazione o l'eventuale impossibilità a partecipare all'incontro. Quest'ultimo termine è prorogato di ulteriori 5 gg, qualora si tratti di mediatore che necessita di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico (art. 16, comma 3, lettera R) del presente Regolamento);
3. rispettare le regole comportamentali di cui all'art. 26) del presente regolamento.

Art. 26

(Regole comportamentali del mediatore)

Il mediatore, nell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto ad attenersi alle seguenti regole:

- a) reperire la documentazione relativa al fascicolo della mediazione predisposto e reso disponibile dalla Segreteria dell'Organismo al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura;
- b) redigere personalmente il verbale utilizzando i modelli reperibili presso l'Organismo, ovvero sulla piattaforma utilizzata dall'Organismo per la gestione dell'attività di mediazione, nel



rispetto delle procedure stabilite dal presente Regolamento. Il verbale deve riportare sempre il numero di pagine di cui è composto, nonché il numero di originali in cui è stato redatto.

- c) Per le mediazioni in presenza, il verbale e l'eventuale accordo allegato dovranno essere redatti in tanti originali quante sono le parti presenti, oltre a quello che dovrà rimanere conservato presso l'Organismo di Mediazione. Il mediatore incaricato dovrà riconsegnare personalmente il fascicolo di mediazione alla Segreteria dell'Organismo che accerta la completezza dello stesso, nonché la regolarità dei pagamenti per il rilascio degli originali alle parti.
- d) Per le mediazioni telematiche, a conclusione delle stesse, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

La violazione di una delle regole del presente articolo, contestata al mediatore dall'Organismo tramite il RUP e/o tramite la Segreteria dell'Organismo, comporta formale richiamo ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 27 ***(Tirocinio assistito)***

L'Organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui al Capo IV del D.M. 150/2023 per coloro che effettuano percorsi formativi presso l'ente di formazione Jemolo.

L'Organismo consente, inoltre, tirocini a seguito di eventuali e specifici accordi con enti di formazione diversi dall'Istituto Jemolo. Sono ammessi fino ad un massimo di tre ulteriori mediatori tirocinanti, per ogni incontro di mediazione, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco e per i discendenti dell'ente di formazione Jemolo, fatta salva la volontà delle parti ad escludere la presenza degli stessi.

L'aspirante tirocinante che volesse partecipare alla mediazione in qualità di tirocinante potrà prenotare il tirocinio inviando richiesta via mail all'indirizzo mediazione@jemolo.it. Per motivi organizzativi dell'Organismo e comunque previa comunicazione con i mezzi opportuni, la possibilità di effettuare i tirocini assistiti potrà essere periodicamente sospesa.

Le parti in mediazione, verranno portate a conoscenza della presenza dei tirocinanti dichiarandone il loro consenso che sarà riportato nel verbale.

I tirocinanti che partecipano alla mediazione sono obbligati a:

- a) Nel caso di mediazioni in presenza, a presentarsi nei giorni e negli orari eventualmente stabiliti dando la propria disponibilità presso la Segreteria dell'Organismo; nel caso di mediazioni telematiche, a collegarsi nella stanza virtuale non oltre l'orario di inizio della procedura. La Segreteria dell'Organismo provvederà a distribuire i tirocinanti tenendo in considerazione le richieste giornaliere ed il numero di mediazioni fissate. La Segreteria si può riservare la possibilità di non accettare i tirocinanti qualora siano intervenuti problemi organizzativi che ne impediscano la partecipazione.



- b) sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, rispetto all'intero procedimento di mediazione.
- c) assumere un atteggiamento di mero uditore osservando l'assoluto silenzio, astenendosi dall'esprimere commenti e/o pareri.
- d) astenersi dall'accedere nella sala della mediazione ad incontro già iniziato.
- e) allontanarsi dalla sala della mediazione solo dopo la conclusione dell'incontro, pena il mancato conteggio della procedura ai fini del tirocinio di legge.
- f) non accedere a mediazioni nelle quali non sia stato assegnato quale tirocinante.

La presenza del tirocinante dovrà essere dichiarata nel verbale di mediazione.

Tutti i tirocinanti dovranno prendere visione, accettare ed attenersi scrupolosamente al presente Regolamento, al Codice Etico.

Nel caso in cui il personale dell'Organismo o il mediatore incaricato constaterà un comportamento vietato dal presente Regolamento, dal Codice Etico dell'Organismo.

Art. 28

(Richiamo, deroghe ai criteri di nomina del Mediatore e cancellazione dall'elenco)

Ai fini del presente regolamento, si intende **richiamo formale**, la contestazione scritta che l'Organismo invia al mediatore entro 48 ore dall'accertamento degli atti e dei fatti ritenuti rilevanti da parte del Responsabile dell'Organismo o della Segreteria dell'Organismo.

Punto 1): il Responsabile dell'Organismo può derogare ai criteri di nomina del Mediatore di cui all'art. 4 del presente Regolamento, nel caso di:

- a) richiesta del mediatore per motivi personali;
- b) per aver ricevuto, per almeno tre volte consecutive, un punteggio uguale o inferiore a 2 nella "sezione di valutazione del mediatore" della scheda consegnata alle parti intervenute nella procedura;
- c) raggiungimento del terzo richiamo formale nei casi previsti dagli artt. 25) e 26) del presente Regolamento;
- d) mancata comparizione a 2 incontri di mediazione anche non consecutivi senza tempestiva comunicazione entro i 5 giorni antecedenti la data stabilita per l'incontro di mediazione, salvo casi documentati di forza maggiore;
- e) mancata consegna, per almeno tre volte consecutive, delle schede di valutazione della procedura alla conclusione dell'incontro di mediazione a tutte le parti presenti.

Punto 2): fatto salvo l'art. 25 del presente Regolamento, il Responsabile dell'Organismo può provvedere con propria determinazione alla **cancellazione** dall'elenco dei mediatori dell'Organismo nel caso di:

- a) rinuncia formale da parte del mediatore;
- b) perdita - anche temporanea - dei requisiti previsti dalla legge di cui agli artt. 23, 24, 25 del D.M. 150/2023 e dall'art. 21 del presente Regolamento;
- c) mancata accettazione del presente Regolamento, del Codice Etico o loro grave violazione;
- d) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 6 del presente Regolamento;



- e) mancata sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza e imparzialità del mediatore predisposta per ogni fascicolo di mediazione e mancato rispetto degli obblighi di indipendenza e imparzialità previsti dall'art. 8 del presente Regolamento;
- f) mancata trasmissione, nei termini richiesti dall'Organismo, della documentazione attestante il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base a quanto previsto dal D.M. 150/2023.

Il Responsabile dell'Organismo potrà effettuare tutti i controlli necessari per il rispetto del presente Regolamento.

I mediatori cancellati dall'elenco dell'Organismo di mediazione non possono essere nuovamente iscritti prima di un anno dalla data di cancellazione, nel rispetto delle modalità attuative dell'art. 20) del presente Regolamento.

Art. 30 ***(Contraddittorio)***

1. Il Responsabile dell'Organismo comunica tramite PEC al mediatore le misure adottate in caso di richiamo formale, intervenuta deroga al criterio di nomina del Mediatore (qualora non richiesta dallo stesso) o cancellazione di cui al presente Regolamento, concedendo, per le eventuali controdeduzioni scritte, da un minimo di 3 giorni lavorativi, per i casi di richiamo formale, fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi, nei casi di richiesta di chiarimenti e/o cancellazione, Trascorso tale termine il responsabile adotta un provvedimento motivato inviato tramite PEC o raccomandata A/R nel quale saranno esposte le motivazioni in caso di richiamo formale o cancellazione dall'elenco.

Art. 31 ***(Aggiornamento professionale)***

1. Il percorso di aggiornamento biennale per tutti i mediatori iscritti, previsto dagli artt. 24 e 25 del D.M. 150/2023 e dall'art. 4) del presente Regolamento, dovrà essere attestato a cadenza biennale.
2. In via derogatoria rispetto alla cadenza biennale di cui al comma 1 del presente articolo ed al solo fine dell'approvazione del presente Regolamento, si dispone che l'adeguamento formativo, attestato ai sensi del D.M. 150/2023, avrà validità fino al 31 dicembre 2025.

Art. 32 ***(Trattamento dei dati personali dei mediatori)***

1. Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 e s.m.i., che i dati forniti da coloro che accedono alla procedura di iscrizione, obbligatori per le finalità connesse alla stessa e per la gestione dell'eventuale successivo rapporto, saranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa di cui sopra e comunicati a terzi solo per motivi inerenti la procedura d'iscrizione e l'eventuale successiva attività di mediazione. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Organismo di Mediazione "A.C. Jemolo".

Art. 33 ***(Accesso agli atti della procedura di mediazione)***



1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
2. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

Art. 34

(Sospensione e cancellazione dell'organismo)

1. In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.
4. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

Art. 35

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di mediazione contenute nelle norme statali (in particolare il D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. e il D.M. 150/2023 e s.m.i.).



(Allegato 1)

Dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità
(art. 14, comma 2, lettera *a*) del D.lgs. n. 28/2010, art. 3, comma 5)

Il sottoscritto _____ nato il _____
_____, nato a _____, C.F. _____

_____ ,
nella propria qualità di mediatore dell'Organismo di mediazione "A. C. Jemolo"

dichiara

di accettare l'incarico di mediazione nella controversia indicata con il numero Fasc. _____ / _____ di svolgerlo in assoluta imparzialità, indipendenza e neutralità, nel rispetto della legge e delle disposizioni del D.lgs. n. 28/2010, del D.M. n. 180/2010 e s.m.i., nonché di quanto previsto nel Regolamento di mediazione e dei principi del codice etico;

dichiara altresì

(ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 47, 46, 75, 76)

- 1) Con esplicito riferimento al codice europeo di condotta del mediatore:
 - di non essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
 - di non avere in corso ovvero avere avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
 - che non intratterrà rapporti professionali con una delle parti prima della decorrenza di almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
- 2) Di non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dal Regolamento di Procedura e dal Codice Etico dell'Organismo di Mediazione; si impegna altresì a comunicare tempestivamente le vicende soggettive che possono incidere sulla propria imparzialità e/o sulla corretta e regolare esecuzione dell'incarico;
- 3) Di non avere alcun interesse, nemmeno indiretto o apparente ed in conflitto o meno con l'oggetto della controversia e di non avere in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti o con i difensori delle stesse e comunque, che non sussistono circostanze di fatto che possano compromettere il corretto svolgimento dell'incarico.
- 4) Dichiaro di impegnarsi a rispettare i tempi previsti per lo svolgimento della mediazione



A.C. JEMOLO
ISTITUTO REGIONALE
DI STUDI GIURIDICI
DEL LAZIO

previsti dalla legge e secondo le esigenze organizzative dell'Organismo.

(luogo e data)

(firma)